

*Avv. Giovanni MORELLI
Via A. Manzoni n. 32/d- Lecce
Tel. 0832/492208 – Cell. 3281868964-Fax 0832/387075
Pec:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORRE

Il prof. **DE GIORGI CARLO**, nato a Lecce il 8/6/1989 e residente in Vernole alla via Principe di Piemonte 18, c.f. DGRCL89H08E506I, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Morelli (c.f. MRLGNN76B15E506R, pec: morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it, fax 0832-387075) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce alla via A. Manzoni n. 32/D, giusta procura speciale su separato foglio da intendersi in calce al presente atto

- Ricorrente

Contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica, l'**USR PUGLIA** in persona del dirigente pt, la **COMMISSIONE GIUDICATRICE NAZIONALE DEL CONCORSO EX DM 499/20 PER LA CLASSE DI CONCORSO A042 E LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA REGIONE PUGLIA DEL CONCORSO EX DM 499/20 - CLASSE DI CONCORSO A042**, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pt

- Resistenti –

E nei confronti di **LOCONTE FABRIZIO** e **SILLETTI FRANCESCO LUCA**

- Controinteressi
sati

PER L'ANNULLAMENTO, NEI LIMITI DI INTERESSE, PREVIA SOSPENSIONE E CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA

- del decreto dell'USR Puglia prot. n. AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE 0024135 del 14/6/2022, ricevuto via pec in pari data, con cui l'USR Puglia ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento volto depennamento dalla

graduatoria di merito definitiva approvata per la Regione Puglia con D.D.G. prot.n. m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0022240 del 01-06-2022, per la Classe di concorso A042 - Scienze e tecnologie meccaniche - in esito al Concorso Ordinario per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Istruzione con D.D. n. 23 del 5- 1- 2022 - Disposizioni modificative al decreto 21-4-2020 n. 499 ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, nella parte in cui contesta comunque l'intervenuta esclusione del ricorrente dalla procedura dissimulando una comunicazione di avvio del procedimento;

-del decreto del Ministero dell'Istruzione, di estremi ignoti, non comunicato né notificato al ricorrente, bensì solo richiamato nel decreto dell'USR Puglia prot. n. 24135 del 14/6/2022, con cui l'Amm.ne centrale avrebbe disposto la sua esclusione dalla procedura di cui D.D. n. 23 del 5-1- 2022 - Disposizioni modificative al decreto 21-4-2020 n. 499;

- del decreto dell'USR Puglia prot. n. AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE 0024135 del 14/6/2022 nella parte in cui, dopo aver riferito della rettifica della correzione della prova scritta del prof. De Giorgi assegna il nuovo punteggio di pt 68 (insufficiente) in luogo di quello allo stesso spettante in virtù di una corretta valutazione delle risposte, ovvero pt 72 o, in via gradata, pt 70;

- del Decreto dell'USR Puglia prot. n. 26818 del 29/6/2022 nella parte in cui ha rettificato l'esito della correzione della prova scritta del ricorrente assegnando il nuovo punteggio di pt 68 (insufficiente) in luogo di quello allo stesso spettante in virtù di una corretta valutazione delle risposte (ovvero pt 72 o, in via gradata, pt 70), ha definitivamente disposto l'esclusione dello stesso dalla procedura in esame per mancato superamento della prova scritta ed il suo c0nseguente depennamento dalla graduatoria definitiva di merito approvata con DDG prot. n. 22240 del 1/6/2022;

- della nuova graduatoria definitiva di merito della Regione Puglia - Classe di

concorso A042 - Scienze e tecnologie meccaniche pubblicata dall'USR Puglia in allegato al D.D.G. USR Puglia prot.n.28454 del 6.7.2022, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente nella posizione allo stesso spettante in virtù della corretta valutazione della prova scritta (con pt 72, o in subordine pt 70), in sintonia con quanto rivendicato ai precedenti punti, e dell'esito dell'orale già sostenuto, e quindi al posto spettante in virtù pt.152 o, in subordine, pt 150;

-in subordine, ove occorra e in parte qua, il D.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato in GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022), recante modifica ed integrazione della *lex specialis*, nella parte in cui prevede come soglia idoneativa di superamento della prova scritta del punteggio minimo sia pari a 70/100 pt in luogo di pt 60/100;

- sempre in subordine e, ove occorra, dei quesiti n. 2, 5, 6, 10 e 25 del quadro generale di domande della prova scritta del concorso in esame, previste a livello nazionale per la Classe di conc. A042;

- di ogni altro atto e/o preordinato, connesso e consequenziale determinante l'esclusione dalla procedura ed il conseguente depennamento dalla graduatoria definitiva del ricorrente, ivi compresi tutti i decreti ed i provvedimenti di estremi ignoti del Ministero dell'Istruzione determinanti la rettifica delle risposte considerate corrette ai fini del superamento della prova scritta, la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGPER n. 22213 dell'8/6/2022, la nota del Presidente della Commissione Nazionale assunta al protocollo DPIT n. 1146 del 31/5/2022, pervenuta all'USR Puglia con nota DPIT n. 1157 del 1/6/2022, la nota dell'USR Puglia prot. AOODRPU n. 10624 del 24/3/2022, tutti i verbali della Commissione Esaminatrice di correzione e ricorrezione della prova scritta, i quadri di valutazione delle prove scritte definiti dalla Commissione Nazionale e loro eventuali rettifiche, i verbali e/o elenchi rettificasti dei candidati considerati ammessi di diritto alla prova orale nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente ivi compreso il decreto prot. n. 23491 del 9/6/2022 e infine, ove occorra, in parte qua, del D.M. 20 aprile 2020 n. 201 e del D.M. 9 novembre

2021 n. 326, quali atti presupposti recanti la disciplina regolamentare del concorso de quo;

NONCHÉ, PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto del ricorrente al superamento della prova scritta con il conseguimento del punteggio minimo richiesto, alla validazione dell'esito finale della prova orale già sostenuta ed al conseguente reinserimento nella graduatoria definitiva di merito con pt. 152 totali di cui 72 per la prova scritta e pt 70 per la prova orale (oltre a quelli per i titoli), o in via gradata con pt 150 totali di cui pt 70 per la prova scritta e pt 70 per la prova orale (oltre a quelli per i titoli);

-IN ESTREMO SUBORDINE, PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

-della prova scritta del concorso indetto con D.D.G. 5 gennaio 2022 prot. n. 23 (pubblicato in GURI – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 5 del 18 gennaio 2022) per la Classe di concorso A042, per la Puglia, e degli esiti della stessa, e/o comunque per l'annullamento di tutti gli atti ed i provvedimenti innanzi indicati relativi alla fase procedimentale che va dalla definizione dei quesiti della prova a livello nazionale alla correzione delle domande dei candidati, con conseguente definizione dell'elenco degli ammessi alla prova orale.

- di ogni altro provvedimento connesso collegato e/o conseguenziale ivi compresa la graduatoria definitiva siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499, come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n.23.

In particolare ha partecipato alla procedura per il reclutamento nella Regione Puglia di n. 16 docenti di “Scienze e Tecnologie meccaniche” (Classe di concorso A042).

Dopo aver superato tutte le prove si è utilmente collocato al posto n. 8 con pt 152 totali (di cui pt 72 per la prova scritta, pt 70 per la prova orale, pt 10 per altri titoli) della relativa graduatoria definitiva pubblicata dall'USR Puglia con decreto prot. n. 22240 dell'1/6/2022.

Tuttavia con successivo provv. prot n. 24135 del 14/6/2022, l'USR Puglia ha comunicato al ricorrente l'esclusione dalla procedura ed il conseguente avvio del procedimento per il depennamento dalla predetta graduatoria, sulla scorta della seguente motivazione: *““si è reso necessario provvedere ad una rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso A042, a causa della presenza di errori nelle domande a risposta multipla riportate in oggetto, segnalati con nota del Presidente della Commissione Nazionale, assunta al protocollo DPIT n. 1146 del 31/5/2022, pervenuta alla scrivente Direzione con nota DPIT n. 1157 del 1/6/2022. A seguito di tale comunicazione, questa Direzione ha avviato con il Gestore delle prove scritte le necessarie interlocuzioni per procedere al ricalcolo dei punteggi delle prove stesse”[....] “in virtù della ricorrezione A seguito della suddetta nota, il gestore ha trasmesso allo scrivente l'elenco dei candidati, interessati dalla rettifica del punteggio, già registrata in piattaforma. Da detto elenco, per la prova scritta della S.V. risulta la seguente variazione: - VECCHIO VOTO: 72,00*

- NUOVO VOTO: 68,00 In ragione delle modifiche effettuate dal gestore sopra indicate, la S.V. non risulta più tra i candidati che hanno superato la prova scritta e che devono espletare le prove orali secondo quanto sotto specificato” [cfr. nota USR Puglia prot. 24135 del 14/6/2022].

Invero, dalla nota richiamata non è stato possibile evincere i presunti errori commessi dal ricorrente nell'ambito della prova scritta e quindi i motivi di ricalcolo del punteggio assegnato (pt 68 in luogo di pt 72).

Tale circostanza viene evidenziata dalla stessa Direzione Regionale laddove afferma che *“questo Ufficio non conosce l'ordine di somministrazione dei quesiti ai singoli candidati e non dispone delle prove scritte espletate dagli*

stessi, come già evidenziato nell'avviso prot.n. AOODRPU.10624 del 24/03/2022 cui si rimanda, si precisa che la S.V. potrà visionare gli atti che la riguardano, collegandosi all'indirizzo <https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsiweb/>; alla voce “graduatorie” [cfr. nota USR Puglia prot. 24135 del 14/6/2022].

Senonchè anche utilizzando l'apposito link <https://concorsi.istruzione.it/piattaforma-concorsiweb/> alla voce “graduatorie), richiamato nella nota USR Puglia del 24/3/2022 (cit.) e nel provvedimento di depennamento prot. n. 24135 del 14/6/2022, il ricorrente non ha potuto visionare alcuna copia degli atti relativi alla nuova correzione, né del verbale della rettifica operata o del file avente ad oggetto, per ogni singolo quesito, la risposta del candidato con l'indicazione della sua correttezza o dell'errore (così come invece specificato nella nota dell'USR Puglia prot. n. 24135 del 14/6/2022).

Ed invero al predetto link rimane ancora oggi pubblicata la prova con le correzioni originali (quelle determinanti l'attribuzione di pt 72).

Al fine di poter tutelare i propri interessi il ricorrente ha quindi presentato un'istanza di accesso agli atti in data 22/6/2022, reiterata ed integrata con altra istanza in data 7/7/2022, chiedendo di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti relativi alla rettifica delle operazioni di valutazione della propria prova scritta.

Tale richiesta è stata riscontrata solo parzialmente dall'USR Puglia con nota prot. n. 31397 del 21/7/2022. Ed invero l'ostensione parziale della documentazione richiesta non ha comunque consentito al ricorrente di conoscere le correzioni oggetto di rettifica e quindi la causa della sensibile decurtazione del proprio punteggio.

Senonchè, il prof. De Giorgi è comunque riuscito per altre vie (nella specie con l'acquisizione di un analogo provvedimento di depennamento adottato dall'USR Veneto nei confronti di altro candidato; cfr nota USR Veneto prot. n. 12463 del 15/6/2022) ad individuare le domande oggetto di ricorrezione a livello nazionale

e di riassegnazione di punteggio menzionate nella nota MI prot. n. 22213 dell'8/6/2022 con il solo numero progressivo di inserimento nel quadro generico delle domande di prova della classe di conc. A042 (anch'esso mai pubblicato o comunicato). Visto, quindi, che la presente controversia ha ad oggetto un concorso nazionale, anche su base regionale, con prove uguali per tutti i candidati di tutte le regioni, il ricorrente ha così potuto rilevare l'illegittimità degli atti in epigrafe ed ha pertanto interesse ad impugnarli per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 241/1990; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3, 24 e 97 COST; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DPR 487/94 ERRONEA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 23 E 46, NELLA VERSIONE CONTENUTA NEL TEST SOMMINISTRATO AL SIG. DE GIORGI, ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEBBO NO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE; VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ERRONEITA' MANIFESTA, TRAVISAMENTO, ARBITRARIETA', ILLOGICITA', VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PERPLESSITA'

Con i provvedimenti impugnati l'Amm.ne resistente ha sostanzialmente disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura e comunque il suo depennamento dalla graduatoria definitiva del concorso sulla base del mancato superamento della prova scritta. Tale risultato è invero emerso in esito alla pretesa correzione degli errori commessi dalla Commissione (o meglio dal sistema informatizzato)

in sede di valutazione della sua prova.

A) Nei provv.ti impugnati, però, l'amm.ne non fornisce alcun dato idoneo ad individuare con certezza le domande/risposte oggetto di rideterminazione del punteggio. Nei Decreti dell'USR Puglia prot. n. 24135 del 14/6/2022 e 26818 del 29/6/2022 vi è solo un generico richiamo alla nota prot. n.22213 dell'8/6/2022 del MI, acquisita dall'Ufficio scolastico regionale (cfr Decreti USR Puglia cit.).

La predetta nota ministeriale (prot. n. 22213 dell'8/6/2022), acquisita dal ricorrente solo dopo l'accesso agli atti, rende nota la rettifica di 5 domande ed altrettante risposte. Queste però vengono identificate solo ed esclusivamente con il numero alle stesse assegnate nel quadro di domande e risposte generale, definito a livello nazionale per la A042 (segnatamente con i numeri 2, 5, 6, 10 e 25; cfr nota MI prot. 22213 dell'8/6/2022 cit.), **mai comunicato né pubblicato**. Eppure il provvedimento di depennamento che si impugna risulta motivato *per relationem* alla predetta nota.

Anche attraverso la consultazione del link indicato dall'Amm.ne resistente nel decreto prot. n. 24135 del 14/6/2022, il ricorrente non ha potuto avere alcuna informazione e/o chiarimento.

Ancora oggi, l'unico documento pubblicato al predetto indirizzo internet è infatti la prova del ricorrente: si badi bene, non la prova oggetto di rivalutazione bensì la prova con le correzioni originali, oggetto della prima e positiva valutazione con pt 72.

D'altronde la stessa Amm.ne nel tentativo maldestro di motivare il provvedimento impugnato, precisando le domande oggetto di ricorrezione e determinanti l'assegnazione del nuovo voto (insufficiente) al ricorrente ha affermato quanto segue: *“questo Ufficio non conosce l'ordine di somministrazione dei quesiti ai singoli candidati e non dispone delle prove scritte espletate dagli stessi, come già evidenziato nell'avviso prot.n. AOODRPU.10624 del 24/03/2022 cui si rimanda....* (cfr Decreto USR Puglia

prot. n. 24135 del 14/6/2022)

Insomma, l'Amm.ne non fornisce alcuna chiara e/o comunque idonea motivazione della correzione del voto assegnato per la prova scritta - ridotto da 72 (sufficiente) a pt 68 (insufficiente) – e quindi dell'esclusione del ricorrente dalla graduatoria definitiva.

Evidente quindi, oltre all'assoluto difetto di motivazione e alla violazione dell'art. 3 della L. 241/90, è anche la violazione dell'art. 24 della Cost. e la violazione del giusto procedimento, stante l'impossibilità da parte del ricorrente di approntare un'idonea tutela dei propri diritti e interessi.

Né la mancanza di motivazione può in alcun modo essere sopperita con il richiamo ad un presunto e non meglio specificato provvedimento di esclusione adottato dal Ministero dell'istruzione (cfr nota prot. 24135 del 14/6/2022 dell'USR Puglia), menzionato solo in termini generici e neanche allegato al provvedimento che si contesta.

D'altronde non si può far a meno di evidenziare anche la natura ambigua del predetto decreto dell'USR Puglia che da un lato richiama un provvedimento di esclusione già adottato dal Ministero e dall'altro avverte dell'avvio del procedimento volto al depennamento dalla nuova graduatoria definitiva, poi cristallizzatosi nel decreto dell'USR Puglia prot. n. 26818 del 29/6/2022 e nella graduatoria pubblicata in data 6/7/2022 con decreto prot. n. 28454.

Emblematico anche sotto tale diverso profilo è la violazione del giusto procedimento visto che nel Decreto prot. n. 24135 del 14/6/2022 si dà atto di una esclusione dalla procedura già disposta dal Ministero (cfr. Decreto cit.), e quindi senza la partecipazione del ricorrente. Nel decreto prot. n. 24135 del 14/6/2022 non viene neanche evidenziata la possibilità di presentare osservazioni. Il tutto a discapito di una corretta istruttoria ed in violazione degli artt 6, 7, 8 E 10 della L. 241/90 (né può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 21 octies della L. 241/90 non trattandosi di atto vincolato bensì di atto che necessitava di idonea istruttoria ai fini del corretto nuovo esercizio della

discrezionalità tecnica).

Ovviamente i predetti vizi sono condivisi anche dal DDG prot. n. 26818 del 29/6/2022 di conferma dell'esclusione del ricorrente dalla procedura e conseguente depennamento dalla graduatoria definitiva.

B) Si è detto che il decreto con cui l'USR Puglia partecipa al ricorrente l'avvenuta rettifica della correzione della prova scritta non specifica quali domande/risposte, nella specie, siano state oggetto di revisione. Si limita a citare la nota ministeriale n.22213 dell'8/6/2022 senza allegarla ma riportandone solo l'oggetto: *“quesiti errati n. 2,5,6, 10, 25 Classe di concorso A042”* (cfr provvedimento USR Puglia prot. n. 24135 del 14/6/2022, impugnato).

In disparte l'evidente violazione dell'art. 3 della L. 241/90, già innanzi evidenziato, nella vicenda sussiste anche un palese difetto di istruttoria.

L'Amm.ne si è infatti spogliata dei propri poteri e si è affidata completamente al gestore del servizio informatizzato al quale ha chiesto di operare una ricorrezione automatica sulla base di nuove indicazioni.

Nel provvedimento si legge infatti che *“A seguito della suddetta nota, il gestore ha trasmesso allo scrivente l'elenco dei candidati, interessati dalla rettifica del punteggio, già registrata in piattaforma”*.

Insomma il provvedimento che si impugna difetta anche dell'idonea istruttoria che si richiedeva direttamente alla commissione giudicatrice e non al gestore del servizio informatizzato. Quantomeno la Commissione avrebbe dovuto verificare l'esito della nuova operazione e darne atto anche qui con idonea motivazione.

Nella specie, è invece accaduto che la Commissione e l'USR Puglia abbiano acriticamente riportato il risultato dell'operazione di ricorrezione loro comunicato dal gestore, e tanto illegittimamente.

Per lo stesso motivo, presumibilmente, la Commissione del concorso Puglia non ha potuto verificare la correttezza delle risposte date dal ricorrente e contestate dal gestore informatico della procedura solo dopo la seconda correzione.

C) A ben vedere, infatti, l'esito della revisione della prova scritta del

ricorrente è comunque errato.

Anche alla luce delle rettifiche apportate dall'Amm.ne e rese note con la nota ministeriale prot. n.22213/22 il risultato di pt 72 originariamente riconosciuto al ricorrente per la prova scritta deve essere confermato.

Come detto tale nota non è stata comunicata né pubblicata dall'USR Puglia. Altri uffici scolastici hanno però provveduto a specificare le correzioni apportate, circostanza questa che evidenzia ancor di più l'illegittimità dell'operato dell'Amm.ne nella vicenda in esame.

Così, nella specie, per la verifica della illegittimità dei provvedimenti impugnati, il ricorrente ha fatto riferimento alla nota dell'USR Veneto (destinata ad altro candidato della procedura di A042) nella quale sono state riportate integralmente le domande oggetto di revisione (cfr nota USR Veneto prot. n. 12463 del 15/6/2022).

Al riguardo valga rimarcare che il concorso de quo è un concorso nazionale su base regionale con prove stabilite da Ministero dell'Istruzione uguali in tutta Italia. Da qui la possibilità di misurare l'operato dell'USR Puglia mercè l'utilizzo/richiamo della nota dell'USR Veneto (cit.).

Ebbene, dall'analisi comparata della predetta nota con la prova scritta del ricorrente emerge che, secondo i nuovi criteri di correzione definiti dall'Amm.ne, **i quesiti oggetto di revisione in senso negativo per il prof. De Giorgi sono stati il n.23 e il n.46** (basta confrontare i quesiti oggetto di revisione riportati nella nota dell'USR Veneto con i quesiti e le risposte date dal ricorrente nella propria prova; le risposte date ai quesiti 23 e 46, in un primo momento riconosciute come esatte, vengono considerate errate sulla base delle nuove indicazioni di cui alla nota prot. 22213 dell'8/6/2022).

Questi, in particolare, sono i quesiti per i quali il Ministero ha individuato una risposta univoca diversa da quella data dal ricorrente (originariamente riconosciuta come corretta; cfr prova scritta del ricorrente pubblicata al link fornito dall'USR Puglia). A questi si aggiungono gli altri 3 quesiti riportati

pedissequamente nella Nota dell'USR Veneto citata, per i quali il Ministero ha espressamente riconosciuto la possibilità di due risposte utili (ed ai quali il ricorrente sembra aver risposto correttamente anche secondo i nuovi criteri indicati dall'Amm.ne in sede di rettifica).

Insomma, secondo i nuovi criteri stabiliti dalla Nota MIUr e riportati dall'USR Veneto nella prova del ricorrente risultano 2 risposte errate originariamente date per corrette. Da tanto, presumibilmente, deriva la successiva decurtazione di 2 pt per ogni domanda ritenuta errata ed il conseguente abbassamento del punteggio per la prova scritta da pt 72 a pt 68.

Eppure anche le risposte date dal ricorrente ai due quesiti n. 23 e 46 devono considerarsi corrette, così come lucidamente dimostrato dal prof. Ing. Pinelli Michele (massimo esperto a livello nazionale di “Macchine al Fluido”, ovvero la materia oggetto dei quesiti in esame; cfr curriculum vitae in atti) nella perizia di parte che di seguito si riporta:

“Domanda 46

La designazione X6CrNiTi18-10 indica un acciaio avente percentuali:

a	C=0.06% Cr, Ni e Ti compresi tra 10% e 18%.	
b	C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale non specificata.	
*c	C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale inferiore.	X
d	C=0.06% Cr=18% Ni=10% Ti con percentuale superiore.	

L'acciaio in questione è un acciaio legato di tipo austenitico facente parte di un sottogruppo del Gruppo 2, così come stabilito dalla designazione alfa-numerica della Norma UNI EN 10027-1:2016 [1,2]

L'acciaio in questione è un acciaio al carbonio del sottogruppo 3 nel quale le regole di designazione della Norma sopradetta è la seguente:

- lettera X*
- numero pari alla % C (Carbonio) moltiplicata per 100*
- simboli degli elementi chimici in ordine decrescente*
- numeri che indicano il tenore percentuale (%) di elementi presenti*

*Nel caso della domanda si aveva l'acciaio **X6CrNiTi18-10** per il quale si ha quindi la seguente specificazione:*

- **X**: sottogruppo 3 del Gruppo 2 (acciai legati)*
- **6**: tenore di C (Carbonio) pari a 0.06 %*
- **CrNiTi**: presenza di Cromo, Nichel e Titanio*
- **18**: tenore di Cr (Cromo) pari al 18 %*
- **10**: tenore di Ni (Nichel) pari al 10 %*

Come si può notare, il tenore di Ti (Titanio) è in effetti non specificato, anche se poi nella realtà al momento della produzione la percentuale deve, ovviamente, essere definita.

Parimenti però si può affermare che la percentuale di Titanio è con percentuale inferiore rispetto agli altri due composti chimici, poiché la Norma UNI EN 10027-1:2016 dichiara esplicitamente, come detto sopra, di indicare i “simboli degli elementi chimici in ordine decrescente”. Questo peraltro può essere facilmente verificato facendo riferimento ad alcune norme di settore nelle quali invece il tenore di Ti è specificato ed è significativamente inferiore rispetto al Cr e al Ni. Ad esempio, nella EN 10088 [3], l'acciaio X6CrNiTi18-10 è definito secondo queste percentuali:

- C: minore o uguale a 0.08 %;*
- Cr: compreso tra 17 % e 19 %;*
- Ni: compreso tra 9 % e 12 %;*
- Ti: compreso tra 5·C e 0.70 % (5·C indica la percentuale di Carbonio moltiplicata per 5).*

dove sono indicati intervalli a causa della inevitabile incertezza al momento della produzione dell'acciaio stesso. Nel caso in cui l'acciaio della Domanda 46 fosse riconducibile a questo caso, ad esempio, il tenore di Titanio sarebbe quindi compreso tra 0.40 % e 0.70 %, e quindi, come atteso, con percentuale inferiore agli altri due elementi chimici Cr e Ni (rispettivamente 18 % e 10 %). Si ritiene quindi che nel caso in questione **entrambe le risposte b) e c) possano essere considerate corrette, o quantomeno non sbagliate** e quindi passibili di arbitrio nella scelta di una delle due risposte.

[1] *Manuale dell'Ingegnere Meccanico, Terza Edizione, Editore Ulrico Hoepli Milano, 2021.*

[2] *UNI EN 10027-1:2016 "Sistemi di designazione degli acciai - Parte 1: Designazione simbolica".*

[3] *EN 10088-1:2014, Stainless steels - Part 1: List of stainless steels, e successive."*

"Domanda 23

Un fluido di densità $\rho=960 \text{ kg/m}^3$ scorre con una velocità pari a 2 m/s e viscosità dinamica $\mu=0,20 \text{ kg/(m s)}$ in un tubo da 50cm di diametro. In tali ipotesi:

*a	Il regime del suo moto è incerto (o di transizione).	X
b	Il regime del suo moto è alla Pouseille.	
c	Il regime del suo moto è laminare.	
d	Il regime del suo moto è turbolento.	

Per rispondere al quesito posto, è necessario calcolare un numero adimensionale, detto numero di Reynolds, simbolo Re , attraverso il cui valore è

possibile avere un'indicazione del regime di moto (in altre parole, la tipologia o morfologia del flusso) che scorre all'interno di condotti, o con dizione comune tubi. Il numero di Reynolds è definito come

$$Re = \frac{\rho v d}{\mu}$$

dove

ρ è la densità del fluido, indicata nel quesito in 960 kg/m³.

v è una velocità caratteristica del flusso, che nel caso di tubi circolari è la velocità media che scorre nel condotto. Si può ritenere che la velocità indicata nel quesito sia quella media, anche se non specificato, ed è quindi pari a 2 m/s.

d è una dimensione caratteristica del fenomeno, che nel caso di tubi circolari è pari a diametro del tubo e quindi uguale a 50 cm.

μ è la viscosità del fluido, che la proprietà dei fluidi ad opporre resistenza alla scorrimento,

e che nel caso in questione è pari a 0.20 kg/(m s).

Calcolando il valore del numero di Reynolds, con l'accortezza di riportare tutti i valori in unità di misura internazionali, e quindi convertendo il diametro d da cm (50) a m (0.5),

*questo assume il valore pari a **Re = 4 800**.*

Senza entrare nei dettagli, il valore del Re permette di classificare il moto come laminare (contraddistinto da un regime di moto in cui le particelle fluide seguono un andamento regolare e non vorticoso) oppure come turbolento (che invece è un tipo di moto in cui le particelle fluide avanzano con moto irregolare e contraddistinto da vortici). Il passaggio dal moto laminare al moto turbolento non avviene però in maniera netta e per un numero di Reynolds ben preciso, ma vi è un situazione di moto cosiddetto di transizione (indicato nel quesito anche come incerto) la cui morfologia è altamente incerta e non si può distinguere tra moto laminare e turbolento. La transizione laminare-turbolenta è infatti ancora, ad oggi, un fenomeno mal compreso [1].

*Il valore al di sopra del quale il moto laminare non è più stabile si chiama **numero di Reynolds critico Re_{cr}** , il cui valore rappresenta l'inizio della zona di transizione ed è per sua natura di incerta determinazione. Ciononostante, un valore generalmente accettato per il valore di **Re_{cr}** è pari a **2300** [2,3] (anche se alcune fonti indicano un valore pari a 2000), e su questo numero la letteratura è (abbastanza) concorde. Diverso invece è il caso del valore del numero di Reynolds di fine della zona di transizione oltre il quale il moto può essere definito turbolento con ottima approssimazione. In questo caso in letteratura non vi è ancora una risposta definitiva [2], e tuttora vi sono ricercatori impegnati in questo filone di ricerca [4].*

*I testi didattici, per chiarezza di comprensione e di apprendimento, indicano comunque un valore ben preciso anche per questo numero di Reynolds, stabilendo con assolutezza un intervallo di valori che però è in realtà ancora incerto. Alcuni testi, infatti, introducono disclaimer per avvertire il lettore che questi sono valori validi “per la maggior parte dei casi pratici” [1,2]. Il valore di fine transizione è quindi individuato, a seconda dei testi, in **$Re = 3500$** [5], **4000** [2,3], **5000**, **10000** [3], tra quelli più frequentemente riportati.*

*Per quanto riguarda la letteratura, come detto, vi è ancora molta incertezza sul reale valore di questo numero. Studi molto recenti hanno ad esempio dimostrato che si può rimanere in regime di transizione anche fino a **$Re = 12.000$** [4] e **13000** [5].*

*Si ritiene quindi che nel caso in questione la domanda possa essere interpretabile e quindi che **entrambe le risposte a) e d) possano essere considerate accettabili**, vista la notevole incertezza di questo valore e la dipendenza dalla fonte del valore oltre il quale il moto può essere considerato turbolento.*

Un caso interessante

Nel classico testo di Meccanica dei Fluidi di White [3, pag. 48] viene riportato un paragrafo di suggerimenti su come debbano essere redatti i quesiti a risposta

multipla in ambito tecnico/ingegneristico. Tra questi viene riportato un caso singolarmente molto simile a quello proposto nella Domanda 23 e dimostra come, in effetti, come la domanda stessa così come posta è abbastanza ambigua. Traducendo dall'inglese, White riporta infatti:

“Il formato per le domande dell'esame è a scelta multipla, di solito con cinque selezioni, scelte con cura per tentare chi risponde con risposte plausibili [...]. In qualche caso, le selezioni sono involontariamente ambigue, come nell'esempio seguente riferito ad un esame precedente¹. La domanda posta era:

La transizione dal flusso laminare a quello turbolento avviene a un numero di Reynolds di: (A) 900 (B) 1200 (C) 1500 (D) 2100 (E) 3000

La risposta "corretta" è stata valutata come (D), $Re = 2100$. Chiaramente l'esaminatore stava pensando, ma ha dimenticato di specificare, “per il flusso in un tubo circolare liscio”,

poiché (vedi Cap. 6 e 7) la transizione dipende fortemente dalla geometria, dalla rugosità della superficie e dalla lunghezza della scala utilizzata nella definizione di Re [...]. In questo testo [3] è stato fatto ogni sforzo per mantenere le domande tipiche di un esame meno ambigue possibile.”

[1] Bottaro, A., 2015, La transizione turbolenta, in Çengel, Y., Cimbala, J.M., (a cura di Cozzo G., Santoro, C.), Meccanica dei fluidi, McGraw-Hill Education; 3a edizione (2015).

[2] Çengel, Y., Cimbala, J.M., Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, McGraw-Hill Higher Education; 4th edition (2017)

[3] White, F.M, Fluid Mechanics, McGraw-Hill, 7th Edition (2011)

[4] Hattori, H., Wada, A., Yamamoto, M., Yokoo, H., Yasunaga, K., Kanda, T., Hattori, K., 2022, Experimental study of laminar-to-turbulent transition in pipe flow, Phys. Fluids, 34, 034115.

[5] Cocchi, A., Elementi di fisica tecnica ambientale, Esculapio (2007).

[6] Durst, F, Unsal, B, 2006, Forced laminar-to-turbulent transition of pipe flows, J. Fluid Mech., 560, pp. 449–464. (cfr relazione tecnica prof Pinelli, prof.

di Ordinario di Macchine a Fluido – vedi curriculum in atti)

Con riferimento alla valenza della relazione tecnica di parte e alla correttezza delle risposte date dal ricorrente valga rimarcare che nella vicenda non si tratta di giudizi discrezionali bensì di evidenze scientifiche. La discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione nella valutazione delle risposte è fortemente limitata, in questo caso, dall'evidenza delle operazioni e dei criteri scientifici da applicare ai fini della soluzione del quesito.

Stante quindi la correttezza delle risposte date dal ricorrente ai quesiti n.23 e n.46 della propria prova, ovvero dei quesiti oggetto della rettifica contestata, i provvedimenti impugnati in epigrafe si appalesano illegittimi e vanno annullati con conseguente riconoscimento in favore del prof. De Giorgi del punteggio di pt 72, originariamente attribuito per la prova scritta, o in subordine di pt 70 (nella denegata ipotesi in cui solo una delle risposte contestate venga considerata corretta), e della conseguente validazione della prova orale. Da tanto l'ulteriore conseguente diritto al reinserimento nella graduatoria definitiva di merito dei vincitori.

Invero, alla luce delle osservazioni di cui innanzi, il punteggio attribuito al ricorrente deve incrementarsi di pt 2 per ognuna delle risposte corrette date per ciascuno dei quesiti contrassegnati dai nn. 23 e 46 .

Pertanto, con un incremento complessivo del punteggio pari a 4 punti (o in subordine pt 2, ove una sola delle due risposte dovesse considerarsi esatta), il ricorrente deve essere considerato legittimamente ammesso alla successiva fase orale (in cui ha riportato pt.70) e conclusivamente reinserito nella graduatoria definitiva di merito.

Tale punteggio consente infatti al ricorrente di collocarsi in posizione utile (posto n. 13 sia che vengano riconosciuti pt 72 per la prova scritta, con 152 totali, sia che ne vengano riconosciuti 70 con pt 150 totali) nella graduatoria definitiva dei vincitori pubblicata in data 6/7/2022 dall'USR Puglia (con

provv.to prot. n. 28454).

**

**IN SUBORDINE, SULL'ILLEGITTIMITA' DELLA SOGLIA MINIMA
APPLICATA ALLA PROVA ORALE**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 e 97
COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 15
DEL DL N. 73/21 CONVERTITO CON L. 106/21; VIOLAZIONE E
FALSA APPLICAZIONE DEI PRECETTI E DEI PRINCIPI IN
MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI; ECCESSO DI POTERE
PER ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI
CHE DEBBONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A
RISPOSTA MULTIPLA CONB CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI
PROTOCOLLI DI ADOZIONE; ILLOGICITA', DIFETTO DI
ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE , IRAZZIONALITA',
PERPLESSITA'**

I) In via subordinata, si ritiene opportuno eccepire altresì l'illegittimità della soglia minima di pt 70, prevista per il superamento della prova scritta e confermata nella vicenda nonostante gli errori di determinazione dei quesiti e delle relative risposte.

Tale soglia, prevista per legge (art. 15 DL n. 73/21, convertito con L. 106/21), presuppone la correttezza di tutti i quesiti, e delle relative risposte, e tanto in modo da garantire al candidato sia la possibilità di accedere al massimo punteggio sia di poter raggiungere tranquillamente la sufficienza, senza dover affrontare difficoltà estrinseche e/o comunque non riferite direttamente al contenuto della prova.

Si consideri infatti che in materia di procedure concorsuali vale la *regula iuris* secondo cui il metodo di selezione fondato su domande a risposta multipla

richiede che tali domande siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. **Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati** (cfr.: T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560; Cons. St., sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4862; Cons. St., sez. VI, n. 2673 del 2015).

Ebbene, nella vicenda, per ammissione della stessa Amministrazione, diverse domande della prova sono risultate ambigue e/o comunque con più di una risposta corretta. Nella specie, secondo quanto riferito dalla stessa Amm.ne nella nota prot. 22213/21 (così come precisato dall'USR Veneto nella nota prot. 12463 del 15/6/2022 cit.) trattasi dei seguenti quesiti:

A) In una lamina di lunghezza L , larghezza b ed altezza h , sotto carico di flessione F posizionato in punta, perpendicolarmente all'asse longitudinale e parallelamente a quello verticale:

Il quesito contiene le seguenti risposte esatte:

- *Lungo la linea d'asse vale $\sigma(x) = (6Fx) / (bh^2)$.*
- *Lungo la linea d'asse vale $\sigma(x) = \text{costante}$*

Sono pertanto stati attribuiti due punti a tutti coloro che hanno selezionato una delle due risposte sopra indicate, lasciando invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.

B) Quando un corpo di massa M ruota con velocità omega attorno ad un asse fisso possono nascere forze di inerzia che provocano:

Il quesito contiene le seguenti risposte esatte:

- *Una coppia di inerzia non nulla ortogonale all'asse di rotazione.*

- *Una coppia di inerzia non nulla parallela all'asse di rotazione.*

Sono pertanto stati attribuiti due punti a tutti coloro che hanno selezionato una delle due risposte sopra indicate, lasciando invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.

[...]

E) Al fine di migliorare le prestazioni di un gruppo frigo, ovvero incrementare il COP:

Il quesito contiene le seguenti risposte esatte:

- *Si può ricorrere all'interposizione di un inverter nell'impianto.*
- *Si possono aumentare le superfici di scambio termico.*

Sono pertanto stati attribuiti due punti a tutti coloro che hanno selezionato una delle due risposte sopra indicate, lasciando invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data. (cfr nota USR Veneto prot. n. 12463 del 15/6/2022).

A questi devono aggiungersi i quesiti n. 23 e 46 della prova di esame del ricorrente che, come dimostrato dalla CTP innanzi riportata prevedono anch'essi una doppia soluzione valida.

Ebbene, per i principi innanzi evidenziati tali quesiti devono essere considerati illegittimi e quindi non utili ai fini della valutazione e del calcolo del punteggio finale.

Da tanto l'illegittimità anche della soglia minima di pt 70 comunque applicata dalla Commissione in evidente violazione dell'art. 15 del DL 73/21 e della ratio ivi sottesa.

Non si può infatti non tener conto dello sviamento e/o comunque degli errori causati dai quesiti formulati in modo poco chiaro e con modalità fuorvianti, che non si sono prestati ad un'unica risposta esatta.

Così, anche al netto delle rettifiche e delle correzioni disposte dall'Amm.ne non si può negare che tutti i candidati siano stati privati della possibilità di conseguire un punteggio più elevato e raggiungere la soglia di sbarramento di

70/100, tale da consentire l'ammissione alla fase successiva della procedura concorsuale.

In conclusione l'illegittimità predetti quesiti implica necessariamente l'illegittimità della soglia minima applicata, e tanto anche nella considerazione che non potrebbe mai trovare corretta applicazione la previsione normativa di riferimento (innanzi citata).

II)Come detto i quesiti che ammettono una risposta non univoca sono 5 e precisamente quelli contrassegnati con i n. 2, 5, 6, 10 e 25 del quadro nazionale di quesiti per la Classe di concorso A042 (cfr Nota MI prot. 22213 del 8/6/2022, nota USR Veneto prot. n. 12463 del 15/6/2022 e perizia prof. Pinelli).

Poiché per ogni quesito corretto spettano pt 2 si può affermare che dovendo eliminare i predetti quesiti da quelli utili alla valutazione finale, secondo quanto affermato dalla ormai pacifica giurisprudenza, il punteggio massimo raggiungibile è 90 e non più 100, mentre la soglia minima deve abbassarsi a pt 60.

Nella scala in centesimi utilizzata tale ultimo risultato equivarrebbe comunque ad una sufficienza (rapportato in decimi) mentre il 70, richiesto come voto minimo, corrisponde ad una valutazione decisamente più alta della semplice sufficienza (ovvero un 7/10).

Ebbene appare quanto mai illogico ed irrazionale applicare la soglia minima di pt 70, come limite d'ingresso, in una procedura in cui ben 5 quesiti risultano sostanzialmente illegittimi.

Vi è poi da evidenziare che la valutazione definitiva viene disposta all'esito di un'altra prova (orale) e della valutazione dei titoli. Le finalità selettive della procedura sono quindi garantite attraverso la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Eliminando i predetti quesiti e detraendo i relativi punteggi il ricorrente raggiungerebbe comunque la soglia minima apprezzabile di pt 60 e l'ammissione alla prova orale.

Da tanto l'interesse a richiedere in via subordinata il reinserimento nella graduatoria definitiva riformulata in sintonia con quanto innanzi argomentato, ovvero dell'applicazione della soglia minima di pt 60 per la prova scritta.

**

IN ESTREMO SUBORDINE SULLA L'ILLEGITTIMITÀ DELL'INTERA FASE PROCEDIMENTALE DELLE PROVE SCRITTE E CONSEGUENTE NECESSITÀ DI UN RIFACIMENTO DELLE RELATIVE OPERAZIONI.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 e 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 15 DEL DL N. 73/21 CONVERTITO CON L. 106/21; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRECETTI E DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEBBONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CONB CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE; ILLOGICITA', DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE , IRAZZIONALITA', PERPLESSITA'

Le questioni oggetto dell'odierna controversia involgono il questionario somministrato in occasione della prova scritta, con particolare riferimento alla correttezza della formulazione delle domande e dell'individuazione delle risposte predisposte dalla commissione per i quesiti contestati sopra indicati (n.2,5,6,10 e 25 del quadro generale di quesiti previsto dalla Commissione Nazionale per la Classe di concorso A042).

Sul punto appare opportuno richiamare gli ormai pacifici principi giurisprudenziali secondo cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su

quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. tra le tante per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

“Ed invero Secondo la condivisibile giurisprudenza richiamata, "nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla" (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051); in particolare, la giurisprudenza ha chiarito più volte che "la Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost." (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 21/10/2020, n.4649; Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060).

Conseguentemente, un quesito che, sebbene presentato come risolvibile da una sola delle pedissequae risposte, ammetta più di una risposta validata dalle conoscenze acquisite nel contesto scientifico di riferimento, è viziato, perché

potrebbe indurre il candidato a scartare più risposte individuate come esatte, ma non compatibili con la struttura della prova, e scegliere una diversa risposta che è senz'altro errata (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 28.5.2015, n. 2673).

Le predette considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842; T.A.R. Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).

Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Ebbene nella specie i quesiti **n. 2, 5 e 25** del prospetto nazionale di domande per la prova scritta della classe di concorso A042 non appaiono corretti e/o completi e risultano comunque ambigui e suscettibili di trarre in errore il candidato. E tanto per espressa ammissione della Amministrazione resistente (cfr. nota MI

prot. n. 22213/22 e nota DPIT 21574 del 6/6/2022

Evidente è pertanto illegittimità dell'intera fase procedimentale che va dalla definizione dei quesiti della prova a livello nazionale alla correzione delle domande dei candidati, con conseguente definizione dell'elenco degli ammessi alla prova orale.

Da qui l'interesse del ricorrente, in estremo subordine, rispetto ai punti I e II, per l'annullamento di tutti gli atti ed i provvedimenti dell'anzidetta fase procedimentale con conseguente condanna dell'Amm.ne al rifacimento delle relative operazioni e/o comunque all'adozione di ogni atto conformativo necessario.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA.

Le considerazioni precedentemente svolte giustificano la domanda sotto il profilo del fumus.

Il danno grave ed irreparabile si appalesa evidente ove si consideri che l'atto impugnato preclude al ricorrente la possibilità di collocarsi nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso volto al conferimento di incarichi a tempo indeterminato. Tale preclusione compromette in modo grave ed irreparabile le sue chance occupazionali aggravando la condizione di precarietà in cui attualmente versa.

Evidente invero si appalesa anche il danno per l'Amm.ne derivante dalla necessità di rinnovare la procedura a distanza di tempo, all'esito di un auspicato accoglimento della presente impugnativa nella fase di merito.

Insomma, la tutela cautelare nella vicenda garantirebbe tutela effettiva degli interessi del ricorrente ma anche dell'amm.ne.

Sicchè, anche in vista delle imminenti operazioni di assunzione in ruolo per il prossimo anno scolastico, al fine di evitare gli effetti dirompenti dell'esclusione del ricorrente dalla procedura controversa, si ritiene opportuno l'adozione nella vicenda di particolari misure cautelari.

In particolare, previa sospensione degli atti impugnati, si ritiene indispensabile ordinare all'Amm.ne resistente di riammettere il ricorrente alla procedura, anche con riserva, previa valorizzazione della prova scritta in sintonia con le evidenze scientifiche segnalate. Il tutto ovviamente con ogni beneficio derivante dall'inserimento in graduatoria ivi compreso quello assuntorio.

Tanto anche ai fini di una fissazione a breve de merito.

*

IN VIA ISTRUTTORIA:

- si chiede che, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 del c.p.a., l'Amministrazione depositi tutti i provvedimenti impugnati nonché gli atti e i documenti in base ai quali gli atti sono stati emanati, quelli in essi citati, rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio e che, in mancanza, l'Ecc.mo Giudicante ne ordini l'esibizione, con riserva di azionare ulteriori mezzi istruttori e/o proporre motivi aggiunti;

-sempre in via istruttoria si chiede, altresì, ai sensi degli artt. 66 e 67 c.p.a. di disporre una verifica e/o una C.T.U., qualora ritenuto necessario, volta a verificare: la correttezza delle risposte date dal ricorrente nella propria prova scritta ai punti n. 23 e n. 46; la correttezza dei requisiti e delle risposte riferite ai n. 2, 5, 6, 10 e 25 del quadro nazionale (e comunque di quelli riportati nella nota dell'USR Veneto prot. n. 12463 del 15/6/2022) della prova pratica per la classe di concorso A042. Il tutto al fine di accertare e verificare altresì la coerenza delle risposte del ricorrente rispetto alle previsioni di legge e la loro preventiva validazione, verifica ed approvazione rispetto ai criteri di valutazione e selezione, nonché la corretta osservanza ed applicazione degli stessi nella valutazione della prova sostenuta dal ricorrente, sulla base dei rilievi e contestazioni tecniche svolte nel presente atto; e comunque effettuare ogni ulteriore accertamento utile e conducente ai fini dell'accoglimento del presente ricorso e dei relativi motivi di fatto e di diritto. A tal fine si chiede altresì di ordinare l'ostensione degli atti che saranno ritenuti necessaria ai fini dello

svolgimento della superiore CTU – Verificazione.

Tutto quanto innanzi premesso

SI CHIEDE

L'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati, previa sospensione e concessione delle richieste misure cautelari ex art. 55 CPA. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il presente ricorso attiene a procedure concorsuali di pubblico impiego ed ha valore indeterminato. Il C.U. verrà corrisposto come per legge.

*

Il sottoscritto procuratore dichiara altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce-Roma, 03 agosto 2022

Avv. Giovanni Morelli